

TAR Venezia, Sezione I - Sentenza 31/03/2009 n. 1030
d.lgs 163/06 Articoli 13, 30 - Codici 13.1, 30.1

E' illegittima la clausola di un bando relativo ad un appalto di servizi la quale prevede che "l'aggiudicazione definitiva è condizionata all'eventuale diritto di prelazione esercitato dall'attuale concessionario a parità di condizioni", stante la sua ben evidente difformità non soltanto rispetto al generale principio dell'unicità dell'offerta (cfr. art. 11, comma b, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163), ma anche - e soprattutto - dei parimenti generali principi di tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della non discriminazione tra le imprese concorrenti (cfr. al riguardo il secondo "considerando" della direttiva 18/4/2004/CE, nonché, per la specifica illegittimità della clausola di prelazione, T.A.R. Toscana, Sez. II, 27 aprile 2007 n. 719, T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 10 febbraio 2006 n. 183 e - soprattutto - Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7616).